SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 ottobre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

92A4711

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 ottobre 1992, n. 406.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 1992, N. 364.

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai lavoratori delle aziende individuate dalla delibera del CIPE 12 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1992, ed entro i limiti numerici dalla stessa stabiliti, che, entro il 31 dicembre 1992, possano far valere, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dall'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e che presentino entro la medesima data la relativa domanda, è concesso il trattamento anticipato di pensione secondo le disposizioni previste dal citato articolo 27, compresa quella di cui al comma 7 del medesimo articolo per le imprese che abbiano previsto l'utilizzazione del pensionamento anticipato in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Fermi restando i criteri stabiliti dalla citata delibera del CIPE 12 giugno 1992, nel caso in cui il numero di domande sia superiore alle eccedenze accertate dal CIPE, le imprese, sentite le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, individuano le domande da inoltrare agli istituti previdenziali nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro:

a) carichi di famiglia;

b) anzianità;

c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

1-*ter*. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le trasmette a ciascun competente istituto previdenziale, in deroga al primo comma, lettera *c)*, dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. L'onere per il contributo dovuto agli istituti previdenziali ai sensi delle norme sui trattamenti pensionistici anticipati di cui agli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere imputato, anche agli effetti dei conti consolidati, per l'intero ammontare al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio nel quale si considera sostenuto ovvero, in quote costanti, dell'esercizio stesso e dei quattro successivi».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 24.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1519):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (CRISTOFORI) il 20 agosto 1992.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 20 agosto 1992, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 settembre 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 settembre 1992.

Esaminato dalla XI commissione il 10, 17 settembre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 24 settembre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 646):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 28 settembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 settembre 1992.

Esaminato dalla 11ª commissione il 6, 7, 8, 15 ottobre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 15 ottobre 1992.

92G0458

DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1992, n. 407.

Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini previsti dagli articoli 32, comma 1, e 34, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, al fine di evitare l'interruzione della radiodiffusione sonora e televisiva da parte di soggetti privati;

Considerato che per le emittenti televisive locali è in corso di acquisizione la documentazione prescritta per il rilascio delle concessioni e sono pendenti numerosi ricorsi in opposizione avverso il decreto di approvazione degli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione;

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso di definizione un apposito regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 28 febbraio 1993, nei confronti dei soggetti che, autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, risultano inclusi negli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione, approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992, o che abbiano presentato ricorsi in opposizione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla comunicazione della esclusione dagli elenchi e comunque fino alla decisione sui ricorsi medesimi.

2. Al fine di definire per le trasmissioni in codice un apposito regolamento, da emanarsi con il procedimento previsto dall'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano trasmettere in codice. In ogni caso le istanze di concessione per trasmissioni in codice già presentate non potranno essere convertite in istanze di concessione per trasmissioni non codificate.

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 30 novembre 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1993. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. Per le modalità di rilascio delle concessioni si applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.

4. Fino al 30 novembre 1993 è, altresì, prorogato il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 34, comma 6, della predetta legge n. 223 del 1990.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0452

DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1992, n. 408.

Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare nel 1993 adeguate risorse finanziarie alla concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, nonché di garantirne la proprietà pubblica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme in materia di pubblicità, al fine di assicurare una più equa ripartizione delle relative risorse e garantire il pluralismo nell'informazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le azioni della «RAI - Radiotelevisione italiana Società per azioni» possono appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a società a totale partecipazione pubblica.

Art. 2.

1. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993 l'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 3.

1. I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari nella misura minima del tre per cento della durata dei programmi stessi da comprendersi nei limiti di affollamento settimanale e giornaliero rispettivamente stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e per i concessionari privati.

Art. 4.

1. Il termine di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 1° ottobre 1994.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0455

DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1992, n. 409.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte di giustizia della Comunità economica europea in data 10 dicembre 1991, che ha dichiarato la normativa italiana relativa al lavoro portuale incompatibile con l'articolo 90, in combinato disposto con gli articoli 30, 48 e 86, del trattato CEE;

Considerato che la Commissione CEE ha invitato il Governo italiano a comunicare, entro il 30 settembre 1992, le misure che intende adottare per conformare la normativa interna al diritto comunitario;

Considerato, altresì, che la stessa Commissione si è riservata di avviare il procedimento di infrazione qualora, sempre entro il 30 settembre 1992, le misure adottate non fossero sufficienti a rendere la normativa nazionale conforme al diritto comunitario;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di libera concorrenza nel settore portuale, al fine di corrispondere all'invito della Commissione CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Nuova disciplina delle attività portuali

1. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresì abrogati, a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli articoli 108, 109, 110, commi primo, secondo, terzo e quarto, 111, commi primo, secondo e terzo, 112, 116, comma primo, n. 2), 1171, comma primo, n. 1), 1172 e 1279 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima.

2. La vigilanza sull'espletamento delle attività portuali di carico, scarico, trasporto, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto e di quelle complementari ed accessorie, nonché sull'applicazione della misura delle tariffe indicate da ciascuna impresa, è esercitata dagli enti portuali e, laddove non istituiti, dalle autorità marittime.

3. L'esercizio di attività portuali di cui al comma 2, espletate per conto proprio e/o per conto di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'ente portuale e, laddove non istituito, del capo del compartimento marittimo.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 le imprese richiedenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro delle imprese;

b) capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere;

c) capacità finanziaria e di capitale adeguata alla attività da espletare;

d) organico di lavoratori da assumere alla dirette dipendenze, rapportato alle esigenze dell'impresa.

5. Le tariffe dei servizi e delle attività portuali sono pubbliche. Le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3 debbono comunicare, all'autorità marittima o all'ente portuale, le tariffe che saranno praticate nei confronti degli utenti, nonché ogni eventuale e successiva variazione.

6. Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, l'impresa può avvalersi dei lavoratori di cui all'articolo 2, chiamati in mobilità temporanea o distacco.

7. L'impresa autorizzata all'esercizio di attività portuale, iscritta in apposito registro tenuto dall'ente portuale o dall'autorità marittima, deve versare un canone annuo ed una cauzione nella misura determinata dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima, in relazione al volume degli investimenti e delle attività da espletare.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non sono ammesse forme di collaborazione contrattuali o istituzionali tra imprese, finalizzate ad eludere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.

9. Alla scadenza dell'autorizzazione, che ha durata annuale e che può essere rinnovata, l'ente portuale o l'autorità marittima sono tenuti a verificare la realizzazione delle condizioni previste nel programma operativo e, in caso di ingiustificata mancata attuazione, non danno luogo al rinnovo.

10. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata allorché venga accertata la mancata sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.

11. Nel rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, l'ente portuale ovvero l'autorità marittima sono tenuti a valutare il rapporto tra numero di imprese ed esigenze del traffico, garantendo comunque la concorrenza nel settore.

Art. 2.

Trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali

1. Le compagnie ed i gruppi portuali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si trasformano secondo i tipi societari previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile.

2. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa prevista in materia, alla fusione con compagnie viciniori, anche al fine di costituire, nei porti di maggior traffico, un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

3. La società di cui al comma 1, che subentra alla compagnia o gruppo portuale a tutti gli effetti nei rapporti patrimoniali e finanziari attivi e passivi, può svolgere attività di impresa ai sensi dell'articolo 1, sempreché sia in possesso dei requisiti ivi indicati, determinando il proprio organico ed individuando l'eventuale personale in esubero secondo criteri determinati dall'ente portuale o dall'autorità marittima.

4. Qualora la società di cui al comma 1 non possa svolgere attività di impresa o abbia personale in esubero, non può procedere all'assunzione di altro personale e può limitarsi ad avviare in mobilità temporanea o in distacco, nell'ambito delle eccedenze, il personale in esubero presso le imprese richiedenti in relazione alle loro esigenze organizzative ed operative.

5. Nell'assunzione di nuovo personale le imprese, a parità di caratteristiche tecnico-professionali, debbono accordare precedenza ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali iscritti nei registri alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai dipendenti degli enti portuali, ferme restando l'anzianità di servizio e la qualifica rivestita.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Per la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi i gruppi ormeggiatori e barcaioli, si applica il disposto dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le operazioni suddette sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nella misura fissa di L. 100.000, e non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Art. 4.

Norme in favore dei lavoratori portuali

1. Ai lavoratori, soci o dipendenti, operanti in porto ai sensi degli articoli 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al personale di cui al comma 1, iscritto in appositi registri tenuti dall'ente portuale o dall'autorità marittima, si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Art. 5.

Commissioni consultive

1. È istituita in ogni porto, previa approvazione del Ministero della marina mercantile, una commissione consultiva, composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, e presieduta dall'ente portuale e, laddove non istituito, dall'autorità marittima.

2. La commissione consultiva di cui al comma 1 esprime il proprio parere sull'organizzazione delle attività portuali e sugli aspetti connessi all'utilizzo delle strutture portuali, su richiesta dell'ente portuale o dell'autorità marittima.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile è istituita la commissione consultiva centrale, presieduta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e composta da tre rappresentanti delle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un dirigente del Ministero della marina mercantile e dal presidente dell'Associazione nazionale dei porti italiani.

4. La commissione di cui al comma 3 ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposti dal Ministro della marina mercantile.

Art. 6.

Nuova disciplina della concessione delle aree demaniali e delle banchine

1. Le aree demaniali e le banchine nell'ambito portuale destinate ad attività di carico, scarico e deposito di merci, oltreché ad attività relative a passeggeri o servizi di preminente interesse commerciale o industriale, possono essere date in concessione alle imprese di cui all'articolo 1, previe idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto, al fine di assicurare la concorrenza nel settore e la parità di condizioni tra gli operatori.

2. Il rilascio della concessione di cui al comma 1 è subordinato alla sussistenza, nei destinatari dell'atto concessorio, dei seguenti requisiti:

a) presentazione, all'atto della richiesta, di un piano di sviluppo, assistito da idonee garanzie anche di tipo fideiussorio, connesso al rilascio della concessione e determinante per l'incremento dei traffici e la produttività del posto;

b) sussistenza di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi.

3. La durata ed il canone della concessione sono determinati in relazione al valore delle aree e degli impianti utilizzabili da parte delle imprese concessionarie in modo da assicurare il perseguimento dei fini previsti nell'interesse dei traffici e dell'economia nazionale.

4. L'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.

5. L'ente portuale o, dove non istituito, l'autorità marittima sono tenuti ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare la sussistenza dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione del piano di investimenti.

6. La mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, danno luogo alla revoca dell'atto concessorio.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere revocate le concessioni esistenti qualora il concessionario non abbia i requisiti di cui al presente articolo e/o non svolga un'attività coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorità portuale.

8. Gli indennizzi eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui viene affidata in concessione la relativa area ai sensi del presente articolo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TESINI, *Ministro della marina mercantile*

GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0457

DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 1992, n. 410.

Modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Visto il parere reso in data 6 ottobre 1992 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Nell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, le parole: «e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 1994».

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

Art. 8. — 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intiero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 1:

— L'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.Lgs. n. 273/1989, già modificato dall'art. 1 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 418, convertito dalla legge 24 febbraio 1992, n. 173, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 del decreto qui pubblicato, è così formulato:

«Art. 17. — 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati *e comunque non oltre il 31 dicembre 1994*, continuano ad applicarsi il regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, con le successive modificazioni e integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato».

92G0453

DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 1992, n. 411.

Modifica dei termini per la definizione dei procedimenti ancora in fase di istruzione formale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Visto il parere reso in data 30 settembre 1992 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'art. 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 1991, n. 400, le parole: «alla data del 23 ottobre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 1993».

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

Art. 8. — 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intiero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 77/1990 e come ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 293/1990, dall'art. 1 del D.Lgs. 12 dicembre 1991, n. 400, e dall'art. 1 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 242 *(Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti).* — 1. La disposizione dell'art. 241 si osserva altresì:

a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto;

b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;

c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)* ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti.

2. Quando si procede con istruzione sommaria, *se entro il 31 dicembre 1990* non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questo provvede agli adempimenti previsti dall'art. 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

3. *Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione è ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'art. 407 comma 2 lettera* a) *del codice, alla data del 31 dicembre 1993, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dall'art. 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.*

4. Nei procedimenti di competenza del pretore, *se alla data del 31 dicembre 1990* l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo».

92G0454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 7 giugno 1992, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Caserta;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Villa di Briano nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Villa di Briano, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Giuseppe La Motta, vice prefetto ispettore;
dott. Mariano Barrea, vice questore;
dott.ssa Anna Maria Abatemattei, direttore tributario.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 7 giugno 1992, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Invero, dal prefetto di Caserta, con relazione in data 8 settembre 1992, è stato evidenziato che il comprensorio in cui insiste il comune di Villa di Briano è caratterizzato dalla presenza di varie organizzazioni criminali di stampo camorristico che mirano ad esercitare la loro azione in ogni settore della vita sociale, in spregio a qualsiasi norma di civile convivenza. Il grado di infiltrazione e condizionamento ad opera di gruppi delinquenziali sul territorio dell'agro aversano e la pericolosità dei mezzi adottati ha già reso necessario l'intervento dello Stato nei confronti dei comuni di Casal di Principe, Casapesenna, Cesa, San Cipriano d'Aversa che sono stati sciolti ai sensi della legge 22 luglio 1991, n. 221.

In tale contesto, la gestione del comune di Villa di Briano risulta caratterizzata da una grave e preoccupante situazione di degrado amministrativo e di diffusa illegalità in ordine alla quale il consiglio comunale, eletto a seguito delle consultazioni svolte il 7 giugno 1992, ha dato chiare manifestazioni non solo di incapacità ad operare interventi migliorativi ma soprattutto di essere permeabile ai condizionamenti della compagine camorristica operante nella zona.

Ed infatti, già la precedente amministrazione era incorsa in provvedimenti che hanno interessato sia il sindaco Della Corte Biagio sia l'allora assessore Giovanni Toscano, in quanto destinatari della misura interdittiva della sospensione dalle funzioni disposte dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nonché l'intero consiglio comunale che, in conseguenza delle dimissioni susseguitesi in tempi diversi di vari componenti, è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 gennaio 1992.

Inoltre sono state oggetto di numerose segnalazioni le irregolarità gestionali della precedente amministrazione, relative in particolare ai lavori di rifacimento e sistemazione dei marciapiedi, alla gara d'appalto per la realizzazione della scuola media e a quella concernente l'ampliamento del cimitero e la realizzazione di nuovi loculi.

Anche la campagna elettorale è stata oggetto di segnalazioni anonime nelle quali si lamentava la presenza di candidati con pregiudizi penali, taluni dei quali appoggiati anche da elementi malavitosi.

L'incapacità dell'attuale amministrazione di operare per un reale miglioramento dei servizi e di essere impermeabile ai condizionamenti delle organizzazioni criminose emerge anche dalla fitta rete di alleanze, consolidata pure tramite rapporti di amicizia e parentela, che lasciano alle medesime organizzazioni criminali libertà di azione in vaste aree del territorio, non solo nelle attività tipicamente delinquenziali, ma soprattutto in vari settori della società civile ed in particolare nelle attività politiche ed economiche.

Emblematico di tale situazione è il caso dell'attuale sindaco, Della Corte Roberto, legato da vincoli di parentela a Della Corte Giuseppe, a sua volta già sindaco e consigliere, che annovera precedenti per concussione, associazione di tipo mafioso, detenzione illegale di cartucce di arma da guerra con matricola abrasa e droga. Il medesimo è stato oggetto di sengalazioni anonime in quanto svolgerebbe un ruolo determinante nella vita amministrativa del comune.

La compromissione dei principi di legalità e di buona amministrazione ed il malgoverno nella gestione dei servizi emergono dalla necessità di interventi operati dal prefetto di Caserta che per ben due volte, il 24 ed il 30 luglio 1992, ha nominato un commissario ad acta perché la commissione elettorale comunale non aveva ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, nonché alla ricompilazione delle liste elettorali di sezione.

Anche per il settore degli appalti, ove ancora più segnatamente si riscontrano pericolose interferenze e cointeressenze da parte della criminalità organizzata, si è reso necessario l'intervento degli organi competenti che hanno disposto l'accesso presso il comune di Villa di Briano per accertare eventuali condizionamenti ed infiltrazioni delle organizzazioni criminose nelle procedure eseguite per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche.

Dall'analisi dei fatti suesposti, dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati, emerge l'incapacità degli organi comunali di determinarsi liberamente, la devianza dei medesimi dalla osservanza dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione ed il loro condizionamento da parte della crimininalità organizzata per il perseguimento di fini contrastanti con l'interesse pubblico.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere con urgenza ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento presente e potenziale della vita amministrativa e democratica dell'ente mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Villa di Briano.

Il prefetto di Caserta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano con relazione dell'8 settembre 1992 e nelle more, ritenuti sussistenti i motivi di urgente necessità richiesti dalla legge, ne ha disposto la sospensione con decreto n. 5200 13.4 Gab. in pari data.

Ritenuto, per quanto esposto in narrativa, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 13 ottobre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4759

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Riesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Riesi (Caltanissetta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Caltanissetta;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Riesi nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Riesi, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992, con la partecipazione del presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Riesi (Caltanissetta) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Calogero Di Carlo, segretario comunale generale in quiescenza;

dott.ssa Anna Lombardo, funzionario amministrativo;

dott.ssa Silvana Fascianella, direttore di sezione di ragioneria.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Riesi (Caltanissetta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli amministratori e compromettono l'imparzialità dgli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Invero dal prefetto di Caltanissetta, con relazione in data 24 agosto 1992, è stato evidenziato che il comune di Riesi si pone, in quel territorio dominato dalla presenza di una forte criminalità organizzata, come obiettivo privilegiato di illecite ingerenze e pressioni.

In particolare in quel territorio, interessato già da tempo da episodi riconducibili all'attività criminale, si sono susseguiti, nell'ultimo quinquennio, una serie di episodi di violenza diretti a creare un clima di intimidazione all'interno dell'amministrazione comunale, di cui sono state vittime sia esponenti politiche che dipendenti dell'ente locale.

Inoltre anche la situazione amministrativa risulta caratterizzata da forte instabilita politica che ha portato tra il 1985 e il 1990, all'avvicendamento di sindaci con giunte di coalizione che hanno una durata media di poco più di un anno.

In quel periodo la scena politica comunale è stata dominata dalla presenza di Di Cristina Antonio, dotato di forte ascendente personale e di grande forza politica derivante dall'appartenenza ad una famiglia mafiosa da anni operante nella zona di Riesi.

Il predetto, ucciso il 7 settembre 1987 in un agguato di stampo mafioso, con i suoi interventi, palesi o indiretti, da lungo tempo condizionava l'attività politica di quel comune e la gestione della locale amministrazione.

Significativa è la circostanza che sindaco della giunta eletta il 3 gennaio 1986 sia stato Di Legami Giuseppe, cognato del citato Di Cristina Antonio, in contrapposizione a Butera Filippo, altro esponente politico locale che si era allontanato dal gruppo facente capo al Di Cristina.

Nel consiglio comunale eletto nelle ultime consultazioni amministrative, tra i trentadue consiglieri, quindici facevano già parte del precedente consesso eletto nel 1985.

Anche nei confronti dei componenti il nuovo consiglio si sono verificati atti di violenza e di intimidazione, culminati il 23 giugno 1992 con l'uccisione da parte di sconosciuti del consigliere ed ex sindaco Napolitano Vincenzo.

Il suddetto fatto criminoso, commesso ai danni di un personaggio politico di rilievo nell'ambito locale, che per qualche anno ha svolto le funzioni di sindaco e che, anche dopo le dimissioni da tale carica, continuava ad avere forte influenza sulla gestione politico-amministrativa del comune, è sintomatico dell'esistenza di pesanti pressioni criminali nei confronti dell'amministrazione.

Inoltre alcuni componenti il nuovo consiglio comunale risultano frequentare elementi malavitosi o sono con essi imparentati:

Pistone Rosario, attuale vice sindaco e assessore all'igiene e sanità, è cugino di Pistone Felice, pregiudicato, indiziato mafioso;

Giuliana Salvatore, consigliere comunale. La madre è legata da vincoli di parentela a Giuseppe Di Cristina, noto elemento criminale rimasto vittima di un agguato mafioso e fratello del più volte citato Di Cristina Antonio;

Patermo Gaetano, consigliere comunale. Ha rapporti di parentela con l'indiziato mafioso Marazzotta Gaspare, ritenuto dai competenti organi elemento della cosca «Riggio-Marazzotta». Il predetto è stato, inoltre, notato in compagnia di altri pregiudicati;

Federico Vincenzo, consigliere comunale. La moglie Naso Maria è imparentata con l'indiziato mafioso Naso Giovanni, appartenente al clan «Riggio-Marazzotta»;

Napolitano Vincenzo, consigliere comunale ed ex sindaco, ucciso il 23 giugno 1992. Lo stesso era fratello di Napolitano Carlo, ucciso in data 21 novembre 1977, uomo di fiducia ed autista del citato Giuseppe Di Cristina. Intratteneva inoltre legami di amicizia con elementi della criminalità organizzata riesina.

L'attività amministrativa del comune di Riesi è già da lungo tempo caratterizzata da totale immobilismo, essendosi limitata alla trattazione di affari di ordinaria amministrazione diretti ad assicurare il funzionamento degli uffici e dei servizi elementari.

Maggiore dinamismo si è invece riscontrato nel settore dei lavori pubblici, ove sono stati aggiudicati, nell'ultimo biennio, lavori per importanti opere pubbliche per un importo complessivo di circa 19 miliardi.

In un comune ad alto indice di criminalità mafiosa quale quello di Riesi, i lavori pubblici costituiscono un settore che forma oggetto di illecite ingerenze per il controllo dell'affidamento delle opere appaltate e per la gestione di tutte le altre varie attività tecnico-amministrative connesse al settore stesso, sulle quali è possibile realizzare profitti illegali.

Invero, risulta che numerose imprese aggiudicatarie di appalti sono gestite, a vario titolo, da imprenditori collegati con le famiglie mafiose della zona. Alcune imprese, altresì, sono oggetto di particolari indagini in quanto i titolari risultano essere indiziati di associazione a delinquere di stampo mafioso. Si rileva inoltre la sussistenza di organizzazioni finalizzate alla illecita ripartizione degli appalti pubblici controllate da personaggi segnalati all'autorità giudiziaria come responsabili di associazione di tipo mafioso in qualità di fiduciari del boss Madonia.

Nel perseguire finalità contrastanti con quelle istituzionali dell'ente, gli amministratori comunali di Riesi non solo sono stati destinatari di intimidazioni e minacce che ne hanno compromesso la libera determinazione, ma altresì hanno operato direttamente nelle scelte di gestione in palese violazione dei principi di legalità, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere con urgenza ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento presente e potenziale della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Riesi.

Il prefetto di Caltanissetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Riesi con relazione n. 1497/GAB. 13/3 del 24 agosto 1992 e nelle more, ritenuti sussistenti i motivi di urgente necessità richiesti dalla legge, ne ha disposto la sospensione con decreto n. 1497/GAB.13/1 datato 7 settembre 1992.

Ritenuto, per quanto esposto in narrativa, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Riesi, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 13 ottobre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A4760

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1992.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Cerda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991 n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cerda (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Giovanni Cassata, dal dott. Riccardo Cirillo e dal rag. Sebastiano Rigoli;

Considerato che il dott. Giovanni Cassata non può proseguire nell'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1992;

Decreta:

Il dott. Santo Casamichele è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Cerda (Palermo) in sostituzione del dottor Giovanni Cassata.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

92A4761

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 ottobre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa ortofrutticola polesana» Società cooperativa a responsabilità limitata, in Lendinara, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 24 giugno 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa ortofrutticola polesana» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lendinara (Rovigo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa ortofrutticola polesana» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lendinara (Rovigo), costituita per rogito notaio dott. Luigi Ponzetti, repertorio n. 12160, in data 25 agosto 1961, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori:

Ruffini dott. Luigino, residente in via Nazionale, 2, Costa Volpino (Bergamo);

Biasin dott.ssa Elena, residente in via Rorai, Rovigo;

Parizzi prof. avv. Mario, residente in via Pacinotti, 35, Ferrara,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A4763

DECRETO 8 ottobre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cabrì - Consorzio cooperative agricole riunite bergamasche a r.l.», in Azzano S. Paolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della relazione del commissario governativo in data 5 giugno 1992 relativa alla società cooperativa «Cabrì - Consorzio cooperative agricole riunite bergamasche a r.l.», con sede in Azzaro S. Paolo (Bergamo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cabrì - Consorzio cooperative agricole riunite bergamasche a r.l.», con sede in Azzano S. Paolo (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Battista Anselmo in data 22 marzo 1975, repertorio n. 41308, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. dott. Magni Alessandro, residente in via Gavazzoli s.n., Carobbio degli Angeli (Bergamo), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A4764

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 1992.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Lecce.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Il servizio meccanizzato e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di Lecce entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Roma, 9 maggio 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A4762

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XIII-*ter* relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in conservazione dei beni culturali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1983 e modificata con decreto ministeriale 21 ottobre 1991;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, che prevede per l'Università di Bologna, fra l'altro, l'istituzione del corso di laurea in conservazione dei beni culturali (con sede a Ravenna);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

all'art. 2, all'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di lettere e filosofia è aggiunta:

«laurea in conservazione dei beni culturali, con sede a Ravenna, durata del corso quattro anni».

All'art. 75, nell'elenco delle lauree che conferisce la facoltà di lettere e filosofia, è aggiunta:

«*f)* laurea in conservazione dei beni culturali».

Dopo l'art. 88, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito l'art. 89 relativo all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in conservazione dei beni culturali (con sede a Ravenna).

f) LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
(con sede a Ravenna)

Art. 89. — Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali ha la durata di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni.

Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali si articola in quattro indirizzi:

a) archivistici e librari;

b) architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici);

c) mobili e artistici (storici, artistici, architettonici);

d) beni musicali.

L'attivazione del corso di laurea non comporta necessariamente quella di tutti gli indirizzi previsti: essa può avvenire per ciascuno degli indirizzi stessi quando sia assicurata, al momento della proposta dell'inserimento del relativo indirizzo nello statuto dell'Ateneo, la disponibilità di idonee strutture ed attrezzature e del necessario personale docente e non docente, tenuto conto della specificità dell'indirizzo.

Da tale norma si deroga per le università di nuova istituzione.

Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea dovrà frequentare insegnamenti e superare gli esami per un totale di 24 annualità così suddivise:

4 annualità caratterizzanti il corso di laurea;

4 annualità caratterizzanti l'indirizzo;

15 annualità scelte tra quelle proprie di ciascun indirizzo, attingendo, in misura diversa, da ciascuna delle aree in cui le discipline sono raggruppate, a seconda delle norme indicate per ciascun indirizzo;

1 annualità tra le discipline dell'area giuridica comune a tutti gli indirizzi.

Talune discipline, (indicate con «s») prevedono uno svolgimento semestrale; due di esse costituiscono una annualità.

Coerentemente con il taglio specifico del piano di studi. due insegnamenti possono essere scelti nell'ambito delle aree proprie ad altri indirizzi dello stesso corso di laurea o in quello di corsi di laurea o indirizzi di altre facoltà previsti nel piano per la formazione degli operatori del patrimonio culturale ed ambientale, purché attivati nella stessa sede.

La tesi di laurea dovrà essere scelta nell'ambito delle discipline annuali proprie dell'area la cui tematica è prevalente nel piano degli studi prescelto.

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI IL CORSO DI LAUREA (4 annualità):

1) letteratura italiana;

2) letteratura latina;

3) linguistica generale (in prima applicazione sostituibile con glottologia o filologia romanza);

4) geografia.

I. — *Indirizzo dei beni architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici).*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):

1) letteratura greca;

2) storia greca;

3) storia romana;

4) archeologia (metodologia della ricerca archeologica).

a) Area della metodologia e delle tecniche:

1) antropologia fisica;

2) archeologia industriale;

3) archeologia subacquea (s);

4) archeometria (s);

5) bioarcheologia (s);

6) cartografia tematica (s);

7) elementi di ecologia (s);

8) elementi di informatica (s);

9) elementi di topografia e fotogrammetria (s);

10) esegesi delle fonti letterarie;

11) geoarcheologia (s);

12) metrologia antica;

13) museografia e museologia;

14) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

15) storia dell'archeologia;

16) storia della produzione artigianale e della cultura materiale;

17) metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

18) tecniche della documentazione, classificazione ed edizione;

19) telerilevamenti ed interpretazione di immagini (s);

20) teoria e tecniche del restauro architettonico (s);

21) teoria e tecniche del restauro di manufatti archeologici (s).

b) Area della preistoria e protostoria:

1) antichità celtiche;

2) antichità sarde;

3) ecologia ed archeologia del paleolitico;

4) ecologia preistorica;

5) etnografia preistorica dell'Africa;

6) paletnologia;

7) paleontologia umana ed animale;

8) preistoria del Vicino e Medio Oriente;

9) preistoria e protostoria dell'Asia;

10) preistoria e protostoria europea.

c) Area dell'archeologia classica:

1) antichità greche e romane;

2) antichità pompeiane ed ercolanesi;

3) antichità teatrali del mondo greco e romano;

4) archeologia della Magna Grecia e della Sicilia;

5) archeologia delle province romane d'oriente;

6) archeologia delle province romane d'occidente;

7) archeologia egea;

8) archeologia e stroria dell'arte greca e romana (*);

9) civiltà dell'Italia preromana;

10) drammaturgia del mondo greco e romano;

11) epigrafia greca;

12) epigrafia latina;

13) etruscologia;

14) geografia storica del mondo antico;

15) numismatica greca;

16) numismatica romana;

17) storia dell'agricoltura e del paesaggio agrario nell'antichità;

18) storia dell'architettura greca e romana;

19) storia dell'urbanistica antica;

20) topografia antica;

21) topografia romana;

22) topografia urbana del mondo classico;

23) archeologia di un'area regionale italiana nell'antichità.

(*) L'insegnamento di archeologia e storia dell'arte greca e romana può essere scisso, con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nei due insegnamenti di archeologia e storia dell'arte greca e archeologia e storia dell'arte romana.

d) Area dell'archeologia della tarda antichità e del medioevo.

1) antichità ed epigrafia cristiane;
2) antichità ed epigrafia medioevali;
3) archeologia cristiana;
4) archeologia della tarda antichità;
5) archeologia islamica;
6) archeologia medievale;
7) archeologia partica e sasanide;
8) esegesi delle fonti medievali;
9) filologia latina medievale;
10) storia degli insediamenti e del paesaggio agrario nella tarda antichità;
11) numismatica medievale;
12) paleografia e diplomatica;
13) sfragistica;
14) storia bizantina;
15) storia dell'arte medievale;
16) storia dell'arte bizantina;
17) storia dell'arte islamica;
18) storia medievale;
19) storia dell'urbanistica medievale;
20) topografia medievale;
21) archeologia di un'area regionale italiana nel medioevo.

e) Area dell'archeologia orientale:

1) antichità cipriote:
2) antichità copte;
3) archeologia del Giappone;
4) archeologia della Cina;
5) archeologia dell'Asia centrale;
6) archeologia ed antichità etiopiche;
7) archeologia e storia dell'arte dell'India;
8) archeologia islamica;
9) archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico;
10) archeologia fenicio-punica;
11) archeologia iranica;
12) archeologia orientale;
13) archeologia partica e sasanide;
14) assirologia;
15) egittologia;
16) epigrafia semitica;
17) filologia iranica;
18) filologia semitica;
19) ittitologia;
20) numismatica islamica;
21) storia dell'Asia anteriore antica;
22) storia del Mediterraneo antico orientale;
23) storia orientale antica;
24) sumerologia.

Lo studente dovrà seguire 15 annualità scelte secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree che deve, però, includere almeno un'annualità di ciascuna delle altre e quattro annualità da quella della metodologia e delle tecniche.

II. — *Indirizzo dei beni mobili o artistici (storici, artistici, architettonici).*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):

1) storia medievale;
2) storia moderna;
3) storia contemporanea;
4) storia dell'arte (metodologia della ricerca storico-artistica);

a) Area delle discipline di interesse generale:

1) analisi delle forme e metodi di attribuzione;
2) antropologia culturale;
3) elementi di ecologia (s);
4) elementi di informatica e scienza della catalogazione dei beni culturali (s);
5) esegesi delle fonti d'archivio per la storia dell'architettura e della città (s);
6) estetica;
7) iconologia ed iconografia;
8) museologia e storia del collezionismo;
9) paleografia e diplomatica;
10) psicologia della percezione (s);
11) psicologia dell'arte (s);
12) semiotica delle arti;
13) sociologia dell'arte;
14) sociologia urbana e rurale;
15) storia del disegno e della grafica;
16) storia dell'abbigliamento (s);
17) storia della critica d'arte;
18) storia della musica;
19) storia della scenografia;
20) storia della scienza e della tecnica;
21) storia del restauro;
22) trattati e precettistica (s);
23) una storia regionale del Medioevo e dell'età moderna.

b) Area del Medioevo:

1) storia dell'arte medievale I;
2) storia dell'arte medievale II;
3) storia dell'arte medievale III;
4) archeologia medievale;
5) epigrafia e paleografia medievali (s);
6) filologia latina medievale;
7) storia degli insediamenti e del paesaggio agrario medievali;
8) storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel Medioevo;
9) storia dell'architettura nel Medioevo;
10) storia bizantina;
11) storia dell'arte bizantina;
12) storia dell'arte copta;

13) storia dell'arte islamica;

14) storia dell'arte delle aree europee nel Medioevo I;

15) storia dell'arte delle aree europee nel Medioevo II;

16) storia dell'arte delle aree extraeuropee I;

17) storia dell'arte delle aree extraeuropee II;

18) storia della cultura classica nell'arte medievale (s);

19) storia della miniatura;

20) storia delle arti applicate e dell'oreficeria;

21) topografia medievale (s);

22) una storia dell'arte di un'area regionale italiana nel Medioevo.

c) Area dell'età moderna:

1) storia dell'arte moderna I;

2) storia dell'arte moderna II;

3) storia dell'arte moderna III;

4) numismatica e medaglistica nell'età moderna;

5) storia dei giardini (s);

6) storia dell'arte dei Paesi europei I;

7) storia dell'arte dei Paesi europei II;

8) storia dell'arte delle aree extraeuropee I;

9) storia dell'arte delle aree extraeuropee II;

10) storia della tradizione classica nell'arte europea;

11) storia dell'architettura moderna;

12) storia della città e del territorio;

13) storia della miniatura;

14) storia delle arti applicate e dell'oreficeria;

15) storia dell'urbanistica moderna;

16) una storia dell'arte di un'area regionale italiana in età moderna.

d) Area dell'età contemporanea:

1) storia dell'arte contemporanea I;

2) storia dell'arte contemporanea II;

3) storia dell'arte contemporanea III;

4) archeologia industriale;

5) storia dell'architettura contemporanea;

6) storia dell'arte dei Paesi europei I;

7) storia dell'arte dei Paesi europei II;

8) storia dell'arte dei Paesi extraeuropei I;

9) storia dell'arte dei Paesi extraeuropei II;

10) storia del cinema;

11) storia del disegno industriale e delle arti applicate;

12) storia della città e del territorio;

13) storia dell'urbanistica contemporanea;

14) teoria e tecniche della comunicazione.

e) Area delle tecniche:

1) archeometria (s);

2) geoarcheologia (s);

3) elementi di topografia e fotogrammetria (s);

4) metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

5) museografia e museotecnica;

6) storia dei materiali e delle tecniche architettoniche;

7) storia delle arti grafiche;

8) storia delle tecniche artistiche;

9) storia e tecnica della fotografia;

10) telerilevamenti ed interpretazione di immagini (s);

11) teoria e storia della cartografia (s);

12) teoria e tecniche del restauro di manufatti (s);

13) teoria e tecniche del restauro architettonico (s);

14) teoria e tecniche di intervento urbanistico nei centri storici (s).

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree del Medioevo, dell'età moderna o dell'età contemporanea.

Il piano di studio dovrà includere almeno la disciplina indicata per prima in ciascuna delle tre aree suddette, quattro discipline dell'area di interesse generale e due discipline dell'area delle tecniche.

III. — *Indirizzo dei beni archivistici e librari.*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):

1) storia medievale;

2) storia moderna;

3) storia contemporanea;

4) paleografia latina.

a) Area dell'archivistica:

1) archivistica generale e storia degli archivi;

2) archivistica speciale (s);

3) chimica dei supporti cartacei (s);

4) codicologia;

5) conservazione del materiale d'archivio non cartaceo (s);

6) diplomatica;

7) istituzioni medievali;

8) filologia latina medievale e umanistica;

9) metodologie e tecniche di difesa dalle aggressioni di agenti biologici (s);

10) numismatica e medaglistica;

11) paleografia greca;

12) paleografia musicale;

13) restauro del documento d'archivio (s);

14) sfragistica;

15) storia della cartografia;

16) storia del diritto italiano;

17) storia della Chiesa medievale e moderna;

18) storia della miniatura del manoscritto (s);

19) storia della tradizione manoscritta (s).

b) Area della biblioteconomia:

1) bibliologia;

2) bibliografia;

3) biblioteconomia;

4) chimica dei supporti cartacei (s);

5) conservazione del materiale librario;

6) gestione del materiale periodico a stampa (s);

7) gestione del materiale minore a stampa (s);

8) metodologie e tecniche di difesa dalle aggressioni di agenti biologici (s);

9) restauro del libro;

10) storia della legatura (s);

11) storia delle biblioteche;

12) storia dell'editoria e del commercio librario (s);

13) storia del libro e della stampa;

14) teoria e tecniche della catalogazione e classificazione.

c) Area della documentazione:

1) gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;

2) informatica documentale;

3) tecniche per le basi dati bibliografiche e documentali;

4) teoria e tecniche della comunicazione;

5) teoria e tecniche della classificazione.

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato su una delle aree *a)* e *b)*, includendo però almeno tre annualità dell'area *c)* della documentazione.

IV — *Indirizzo dei beni musicali.*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):

1) storia medievale;

2) storia moderna;

3) storia contemporanea;

4) elementi di teoria musicale.

Area delle discipline di interesse generale:

1) antropologia culturale;

2) biblioteconomia e archivistica musicale;

3) critica musicale;

4) didattica musicale;

5) drammaturgia musicale;

6) elementi di armonia e contrappunto;

7) estetica musicale;

8) esegesi delle fonti d'archivio per la storia della musica;

9) etnomusicologia italiana;

10) filologia musicale;

11) filosofia della musica;

12) iconografia musicale;

13) metodologia d'analisi critica musicale;

14) musicologia e conservazione degli strumenti musicali;

15) paleografia e diplomatica;

16) psicologia della musica;

17) sociologia della musica;

18) semiologia della musica;

19) storia degli strumenti a fiato e loro letteratura;

20) storia dei manufatti architettonici musicali;

21) storia del clavicembalo e della sua letteratura;

22) storia del cristianesimo;

23) storia della critica e della ricezione musicale;

24) storia della danza e della musica di danza;

25) storia della filosofia;

26) storia della liturgia cattolica e problemi di musica liturgica;

27) storia della liuteria e della sua letteratura;

28) storia della musica delle aree extraeuropee;

29) storia della poesia per musica;

30) storia della prassi esecutiva;

31) storia della stampa e dell'editoria musicale;

32) storia della vocalità;

33) storia dell'interpretazione musicale;

34) storia dell'organo e della sua letteratura;

35) storia del pianoforte e della sua letteratura;

36) storia del restauro;

37) storia del teatro;

38) storia e critica del testo musicale;

39) teoria e forme del canto cristiano.

AREA STORICA.

a) Età classica:

1) storia della musica dell'età classica;

2) storia greca;

3) storia romana;

4) letteratura greca;

5) filologia classica: filologia greca o filologia latina;

6) archeologia e storia dell'arte greca e romana;

7) paleografia greca;

8) papirologia;

9) storia della teoria musicale greca e romana;

10) storia del teatro antico;

11) strutture architettoniche musicali antiche;

12) storia degli strumenti musicali antichi e loro conservazione;

13) storia della musica bizantina.

b) Età medievale:

1) storia della musica medievale;

2) euristica e istituzioni medievali;

3) filologia latina medievale e umanistica;

4) letteratura italiana medievale e moderna;

5) archeologia medievale;

6) storia dell'arte medievale;

7) storia della poesia per musica nel Medioevo;

8) teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo;

9) storia del tesoro medievale;

10) storia della miniatura.

c) Età moderna:

1) storia della musica dell'età moderna;

2) storia dell'età della riforma e della controriforma;

3) storia dell'arte moderna;

4) storia della musica rinascimentale;

5) teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento;

6) storia della musica barocca;

7) storia della teoria musicale moderna.

d) Età contemporanea:

1) storia della musica contemporanea;

2) storia dell'arte contemporanea;

3) storia del cinema;

4) storia della musica per films;

5) storia del jazz;

6) storia delle musiche alternative (canzone, cabaret, pop music, rock, etc.);

7) storia della musica riprodotta;

8) storia dell'allestimento scenico musicale.

AREA TECNICA:

1) acustica musicale;

2) elementi di informatica e scienze della notalogazione dei beni musicali;

3) storia del sistema produttivo musicale;

4) storia delle tecniche orchestrali;

5) fonetica sperimentale;

6) museografia e museotecnica musicale;

7) metodologia e tecniche del restauro dei beni musicali;

8) storia delle arti grafiche d'interesse musicale;

9) teorie e tecniche del restauro dei beni architettonici di interesse musicale;

10) impianti di riproduzione del suono;

11) acustica applicata;

12) elementi di elettroacustica.

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle età del Medioevo, dell'età moderna o dell'età contemporanea.

Il piano di studio dovrà includere almeno la disciplina indicata per prima in ciascuna delle tre età suddette, quattro discipline dell'area di interesse generale e quattro discipline dell'area delle tecniche.

AREA GIURIDICA (comune a tutti gli indirizzi):

1) legislazione dei beni culturali e ambientali (s);

2) legislazione dei centri storici (s);

3) legislazione internazionale e comparata dei beni culturali e ambientali (s);

4) legislazione regionale dei beni culturali e ambientali (s).

Lo studente è tenuto altresì a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi, prima della assegnazione della tesi di laurea, con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 19 settembre 1992

Il rettore: ROVERSI-MONACO

92A4717

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 31 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e lingue e letterature straniere moderne;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con la quale veniva chiesto il riordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 maggio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 58 dello statuto è soppresso con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

L'art. 65 dello statuto è soppresso e così riformulato:

«Art. 65. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato; questa normativa non si applica per i laureandi in lingue e letterature straniere.

L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico e geografico per gli aspiranti della laurea in materie letterarie, di carattere filosofico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia».

Dopo l'attuale art. 68, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere:

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 68. — Titoli di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti.

Durata dei corsi di studi: quattro anni.

Il corso di laurea si articola in bienni e indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di corso di laurea.

Art. 69. — Gli insegnamenti del corso di laurea in lingue e letterature straniere, suddivisi per aree didattiche, ciascuna delle quali comprende una o più discipline omogenee, sono i seguenti (quelli con asterisco appaiono in due gruppi):

a) Aree delle lingue e letterature straniere:

1) Anglistica:

lingua e letteratura inglese;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
lingua e letteratura inglese medioevale;
lingua e letteratura anglosassone;
lingua inglese*;
istituzioni di lingua inglese*;
storia della lingua inglese*;
filologia inglese*;
storia della cultura inglese*;
storia inglese*;
letteratura anglo-americana;
storia della cultura nord-americana*;
letterature anglofone;
lingua, cultura ed istituzioni dei Paesi di lingua inglese*;
storia del teatro inglese*;
storia della critica letteraria inglese.

2) Francesistica:

lingua e letteratura francese;
letteratura francese moderna e contemporanea;
letterature francofone;
lingua e letteratura provenzale;
lingua francese*;
storia della lingua francese*;
filologia francese*;
istituzioni di lingua francese*;
storia della cultura francese*;
storia francese*;
lingua, cultura ed istituzioni dei Paesi di lingua francese*;
letteratura francese medioevale;
storia della civiltà francese*;
storia della critica letteraria francese;
storia del teatro francese*.

3) Germanistica:

lingua e letteratura tedesca;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
lingua tedesca*;
storia della lingua tedesca*;
filologia tedesca*;
storia della cultura tedesca*;
storia tedesca*;
istituzioni di lingua tedesca*;
storia del teatro tedesco*;
letteratura tedesca medioevale;
lingua, cultura ed istituzioni dei Paesi di lingua tedesca*;
storia della critica letteraria tedesca;
letteratura austriaca;
lingua e letteratura nederlandese;
lingua e letteratura yiddish.

4) Ispanistica:

lingua e letteratura spagnola;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
lingua spagnola*;
storia della lingua spagnola*;
filologia spagnola*;
istituzioni di lingua spagnola*;
lingua, cultura ed istituzioni dei Paesi di lingua spagnola*;
storia del teatro spagnolo*;
storia della critica letteraria spagnola;
storia della cultura ispanica*;
storia spagnola*;
lingua e letteratura ispanoamericana;
lingua e letteratura catalana.

5) Lusitanistica:

lingua e letteratura portoghese;
lingua portoghese*;
storia della lingua portoghese*;
filologia portoghese*;
letteratura brasiliana;
lingua, cultura ed istituzioni di lingua portoghese*.

6) Neogreca:

lingua e letteratura neogreca.

7) Rumenistica:

lingua e letteratura rumena.

8) Scandinavistica:

lingue e letterature scandinave;
lingua e letteratura svedese;
lingua e letteratura danese;
lingua e letteratura norvegese;
lingua e letteratura islandese.

9) Slavistica:

lingua e letteratura russa;
lingua russa*;
storia della lingua russa*;
filologia russa*;
storia della cultura russa*;
storia della Russia*;
storia dell'Unione Sovietica;
storia della critica letteraria russa;
storia del teatro russo*;
istituzioni di lingua russa*;
letteratura dell'Unione Sovietica;
lingua e letteratura ucraina;
lingua e letteratura polacca;
lingua e letteratura serbo-croata;
lingua e letteratura slovena;
lingua e letteratura slovacca;
lingua e letteratura ceca;
lingua e letteratura bulgara.

10) Ugro-finnica:

lingua e letteratura ungherese;
lingua e letteratura finlandese.

b) Area dell'italianistica:

lingua e letteratura italiana;
letteratura italiana moderna e contemporanea;
letteratura italiana del Rinascimento;
didattica dell'italiano*;
lingua italiana per stranieri.

c) Area delle scienze del linguaggio:

fonetica e fonologia;
glottologia;
linguistica applicata;
linguistica generale;
sintassi;
semantica e lessicologia;
psicolinguistica;
sociolinguistica;
teoria della traduzione.

d) Area delle scienze glottodidattiche:

didattica delle lingue moderne*;
metodologia degli insegnamenti linguistici*;
metodologia dell'insegnamento della lingua francese;
metodologia dell'insegnamento della lingua inglese;
metodologia dell'insegnamento della lingua russa;
metodologia dell'insegnamento della lingua spagnola;
metodologia dell'insegnamento della lingua tedesca;
lingua francese*;
lingua inglese*;
lingua portoghese*;
lingua russa*;
lingua spagnola*;
lingua tedesca*;
istituzioni di lingua francese*;
istituzioni di lingua inglese*;
istituzioni di lingua russa*;
istituzioni di lingua spagnola*;
istituzioni di lingua tedesca*;
didattica dell'italiano*;
lingua italiana per stranieri*.

e) Area delle scienze dell'educazione:
educazione degli adulti;
pedagogia;
storia della pedagogia;
metodologia e didattica;
sociologia dell'educazione;
psicologia;
psicologia sociale;
psicologia dell'età evolutiva;
docimologia;
didattica delle lingue moderne*;
metodologia degli insegnamenti linguistici.

f) Area delle scienze geografiche:
geografia;
geografia economica;
geografia umana;
geografia delle lingue;
geografia dell'Europa.

g) Area delle scienze filosofiche:
estetica;
filosofia;
filosofia del linguaggio;
filosofia della scienza;
filosofia morale;
storia della filosofia;
storia della filosofia medioevale;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia della scienza.

h) Area delle lingue e culture classiche:
grammatica latina;
latino medievale;
lingua e letteratura latina;
storia romana;
storia della cultura e della tradizione classica.

i) Area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:
estetica;
storia dell'arte medioevale e moderna;
storia dell'arte rinascimentale;
storia dell'arte moderna e contemporanea;
storia del cinema;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia del teatro francese*;
storia del teatro inglese*;
storia del teatro russo*;
storia del teatro spagnolo*;
storia del teatro tedesco*;
storia della musica;
storia della critica dell'arte;
istituzioni di regia.

k) Area delle scienze filologiche:
filologia italiana;
filologia germanica;
filologia romanza;
filologia slava;
storia della lingua francese*;
filologia francese*;
storia della lingua inglese*;
filologia inglese*;
storia della lingua italiana;
storia della lingua portoghese;
filologia portoghese*;
storia della lingua russa*;
filologia russa*;
storia della lingua spagnola*;
filologia spagnola*;
storia della lingua tedesca*;
filologia tedesca*.

l) Area delle scienze storiche:
storia contemporanea;
storia dell'America del Nord;
storia dell'America latina;
storia delle dottrine politiche;
storia dell'Europa contemporanea;
storia economica;
storia medioevale;
storia moderna;
storia francese*;
storia inglese*;
storia della Russia*;
storia dell'Unione Sovietica*;
storia spagnola*;
storia tedesca*;
storia delle relazioni internazionali.

m) Area delle scienze storico-culturali:
antropologia culturale;
etnologia;
storia delle tradizioni popolari;
sociologia dei processi culturali;
storia della cultura;
storia della cultura francese*;
storia della cultura inglese*;
storia della cultura ispanica*;
storia della cultura nord-americana*;

storia della cultura russa*;

storia della cultura tedesca*;

storia della civiltà francese;

lingua, cultura ed istituzioni dei Paesi di lingua francese*;

lingua, cultura ed istituzioni dei Paesi di lingua inglese*;

lingua, cultura ed istituzioni dei Paesi di lingua portoghese*;

lingua, cultura ed istituzioni dei Paesi di lingua spagnola*;

lingua, cultura ed istituzioni dei Paesi di lingua tedesca*.

n) Area delle scienze della letteratura:

retorica e stilistica;

sociologia della letteratura;

storia della critica letteraria;

letterature comparate;

semiotica della letteratura;

teoria della letteratura; poetica e retorica.

o) Area delle scienze della comunicazione:

semiologia;

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;

informatica;

sociologia della comunicazione;

teoria della comunicazione;

psicologia della comunicazione.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di lingua e letteratura italiana, cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale; area della lingua e letteratura triennale; italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Art. 70. — Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e della letteratura quadriennale; area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Art. 71. — Per essere ammessi all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte e orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 31 agosto 1992

Il rettore

92A4718

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1992), **coordinato con la legge di conversione 19 ottobre 1992, n. 406** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di prepensionamento».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. *Ai lavoratori delle aziende individuate dalla delibera del CIPE 12 giugno 1992* ***(a)****, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 152 del 30 giugno 1992, ed entro i limiti numerici dalla stessa stabiliti, che, entro il 31 dicembre 1992, possano far valere, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dall'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni* ***(b)****, e che presentino entro la medesima data la relativa domanda, è concesso il trattamento anticipato di pensione secondo le disposizioni previste dal citato articolo 27* ***(b)****, compresa quella di cui al comma 7 del medesimo articolo* ***(b)*** *per le imprese che abbiano previsto l'utilizzazione del pensionamento anticipato in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991.*

1-bis. *Fermi restando i criteri stabiliti dalla citata delibera del CIPE 12 giugno 1992* ***(a)****, nel caso in cui il numero di domande sia superiore alle eccedenze accertate dal CIPE, le imprese, sentite le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni* ***(c)****, individuano le domande da inoltrare agli istituti previdenziali nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro:*

a) *carichi di famiglia;*

b) *anzianità;*

c) *esigenze tecnico-produttive ed organizzative.*

1-ter. *L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le trasmette a ciascun competente istituto previdenziale, in deroga al primo comma, lettera* c)*, dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni* ***(d)****.*

2. Il contributo a carico delle imprese, previsto dal comma 5 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ***(b)***, da corrispondere alla gestione pensionistica competente, è elevato al 50%.

3. Si considerano utilmente proposte le domande di pensionamento anticipato presentate, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ***(b)***, entro la data del 29 febbraio 1992.

3-bis. *L'onere per il contributo dovuto agli istituti previdenziali ai sensi delle norme sui trattamenti pensionistici anticipati di cui agli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni* ***(b)****, e ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere imputato, anche agli effetti dei conti consolidati, per l'intero ammontare al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio nel quale si considera sostenuto ovvero, in quote costanti, dell'esercizio stesso e dei quattro successivi.*

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

(a) La delibera CIPE 12 giugno 1992 elenca le imprese o gruppi di imprese di cui sono accertate eccedenze di organico ai fini del pensionamento anticipato.

(b) Il testo degli articoli 27 e 29 della legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) è il seguente:

«Art. 27 (*Trattamenti di anzianità e ristrutturazioni di aziende ad alta capacità innovativa e competitività mondiale*). — 1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzate da elevati livelli di innovazione tecnologica, competitività mondiale, capacità innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale, interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere *a*) e *b*), dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1991 la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'art. 22 citato con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni

prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali secondo le rispettive competenze, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo di undicimila unità, il numero massimo dei pensionamenti anticipati [con deliberazione CIPE 5 novembre 1991 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 13 novembre 1991) sono stati individuati i criteri per la selezione delle imprese, *n.d.r.*].

3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

4. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera *c)*, dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 [v. successiva nota *(d)*, *n.d.r.*]. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

5. La gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione [il contributo del 30% a carico delle imprese è stato elevato della metà (e quindi dal 30% passa al 45%) dal comma 2 dell'art. 1 del decreto qui pubblicato, *n.d.r.*].

6. La facoltà di pensionamento anticipato di cui al presente articolo, nei limiti e con le modalità indicati, vale fino al 31 dicembre 1991 anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico privato, dalle imprese industriali a partecipazione statale del settore alluminio e produzione di allumina e di quello termoelettromeccanico, nonché per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore cantieristico privato, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale.

7. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1991, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva».

«Art. 29 *(Trattamenti di anzianità nel settore siderurgico pubblico)*.

1. La facoltà di cui all'art. 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, è esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico, ivi comprese le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica e dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, di età non inferiore a quella di cui all'art. 1, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che possano far valere non meno di quindici anni di anzianità contributiva, nei limiti di novemila unità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione del predetto limite numerico tra le aziende interessate».

Il termine del 31 dicembre 1991 indicato nell'art. 27 è stato differito al 31 gennaio 1992 dall'art. 3, comma 4, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, e al 31 dicembre 1992 dall'art. 1, comma 1, del decreto qui pubblicato.

Il termine del 31 dicembre 1991 indicato nell'art. 29 è stato differito al 31 gennaio 1992 dall'art. 3, comma 4, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, e al 29 febbraio 1992 dall'art. 1, comma 3, del decreto qui pubblicato.

Con D.M. 30 dicembre 1991, n. 443 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1992), è stato emanato il regolamento di attuazione previsto nell'ultimo periodo dell'art. 29, ai fini della ripartizione del limite numerico di novemila unità di personale tra le aziende interessate.

Per il testo delle disposizioni richiamate negli articoli sopratrascritti consultare direttamente il testo della legge n. 223/1991, pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 27 luglio 1991.

(c) La legge n. 300/1970 reca: «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento».

(d) Il testo dell'art. 22, primo comma, lettera *c)*, della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) è il seguente:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione [di anzianità, *n.d.r.*] a condizione che:

a)-b) *(omissis)*;

c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A4758

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 198

Media dei titoli dell'8 ottobre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,775
» » » 21- 4-1987/94	86,950
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	93,625
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	93,350
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	94,500
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	95,750
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	97,875
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,550
» » » 12.50% 20-11-1989/95	99 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99 —
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	98,675
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,275
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,700
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	97,400
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	96.850
» » » 12.50% 20-11-1990/96	95,900
» » » 10.25% 1-12-1988/96	98,500
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	95,800
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	95,400
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,200
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	93,925
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	98.725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,450
» » » » 1-12-1987/92	99,500
» » » » 1- 1-1988/93	99.150
» » » » 1- 2-1988/93	99,100
» » » » 1- 3-1988/93	99,250
» » » » 1- 4-1988/93	99,450
» » » » 1- 5-1988 93	93.350
» » » » 1- 6-1988/93	99,800
» » » » 18- 6-1986/93	97.700
» » » » 1- 7-1988/93	99.350
» » » » 17- 7-1986/93	97.750
» » » » 1- 8-1988/93	98,750
» » » » 19- 8-1986/93	97.500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	98,850
» » » » 18- 9-1986/93	98 —
» » » » 1-10-1988/93	99.300
» » » » 20-10-1986/93	98.275
» » » » 1-11-1988/93	99,475
» » » » 18-11-1987/93	99,325
» » » » 19-12-1986/93	99.825
» » » » 1- 1-1989/94	97.850
» » » » 1- 2-1989/94	98,050
» » » » 1- 3-1989/94	98,500
» » » » 15- 3-1989/94	98,400
» » » » 1- 4-1989 94	98,775
» » » » 1- 9-1989/94	97.300
» » » » 1-10-1987/94	99,100
» » » » 1-11-1989/94	96,950
» » » » 1- 1-1990/95	95.050
» » » » 1- 2-1985/95	93.800
» » » » 1- 3-1985/95	92,600
» » » » 1- 3-1990/95	94.500
» » » » 1- 4-1985 95	91.850
» » » » 1- 5-1985/95	91.850
» » » » 1- 5-1990/95	95.025
» » » » 1- 6-1985/95	92 —
» » » » 1- 7-1985/95	92,800
» » » » 1- 7-1990/95	94,550
» » » » 1- 8-1985/95	92,600
» » » » 1- 9-1985/95	92.550
» » » » 1- 9-1990/95	94,400
» » » » 1-10-1985/95	92.550
» » » » 1-10-1990/95	95,175
» » » » 1-11-1985/95	94.450
» » » » 1-11-1990/95	95 —
» » » » 1-12-1985 95	94,400
» » » » 1-12-1990 95	95.250
» » » » 1- 1-1986/96	93.400
» » » » 1- 1-1986/96 II	96,500
» » » » 1- 1-1991/96	94.450
» » » » 1- 2-1986/96	92,050
» » » » 1- 2-1991 96	93,150
» » » » 1- 3-1986/96	93,100
» » » » 1- 4-1986 96	91,125
» » » » 1- 5-1986 96	91,700
» » » » 1- 6-1986/96	91.800
» » » » 1- 7-1986/96	92.600

Titolo					Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.					1- 8-1986 96	91,500
»	»	»	»		1- 9-1986 96	92.650
»	»	»	»		1-10-1986 96	92.650
»	»	»	»		1-11-1986 96	93,450
»	»	»	»		1-12-1986-96	94.850
»	»	»	»		1- 1-1987 97	91.900
»	»	»	»		1- 2-1987 97	91 --
»	»	»	»		18- 2-1987 97	90.400
»	»	»	»		1- 3-1987 97	90,900
»	»	»	»		1- 4-1987 97	90.425
»	»	»	»		1- 5-1987 97	90.500
»	»	»	»		1- 6-1987-97	91.700
»	»	»	»		1- 7-1987 97	91.950
»	»	»	»		1- 8-1987 97	93.800
»	»	»	»		1- 9-1987 97	96.600
»	»	»	»		1- 3-1991 98	90.975
»	»	»	»		1- 4-1991 98	93.250
»	»	»	»		1- 5-1991/98	91.900
»	»	»	»		1- 6-1991/98	91.625
»	»	»	»		1- 7-1991 98	91.050
»	»	»	»		1- 8-1991/98	90.750
»	»	»	»		1- 9-1991 98	91.300
»	»	»	»		1-10-1991 98	91.625
»	»	»	»		1-11-1991 98	91.900
»	»	»	»		1-12-1991 98	91,900
»	»	»	»		1- 1-1992 99	90,750
»	»	»	»		1- 2-1992 99	90.650
»	»	»	»		1- 3-1992 99	90.775
»	»	»	»		1- 4-1992 99	91.100
Buoni Tesoro Pol.				12.50%	1- 2-1993	99.050
»	»	»		12.50%	1- 7-1993	97.875
»	»	»		12.50%	1- 8-1993	97.450
»	»	»		12.50%	1- 9-1993	97.450
»	»	»		12.50%	1-10-1993	97.750
»	»	»		12.50%	1-11-1993	96.950
»	»	»		12.50%	1-11-1993 Q	97.150
»	»	»		12.50%	17-11-1993	96.975
»	»	»		12.50%	1-12-1993	96.500
»	»	»		12.50%	1- 1-1989 94	96.325
»	»	»		12,50%	1- 1-1990 94	96.125
»	»	»		12.50%	1- 2-1990 94	96.050
»	»	»		12.50%	1- 3-1990 94	96.050
»	»	»		12.50%	1- 5-1990 94	95.650
»	»	»		12.50%	1- 6-1990 94	95.375
»	»	»		12.50%	1- 7-1990 94	95.425
Buoni Tesoro Pol.				12.50%	1- 9-1990 94	95.900
»	»	»		12.50%	1-11-1990 94	95.150
»	»	»		12.50%	1- 1-1991 96	93.625
»	»	»		12.50%	1- 3-1991 96	93.275
»	»	»		12.00%	1- 6-1991 96	91.075
»	»	»		12.50%	1- 9-1991 96	90.950
»	»	»		12.00%	1-11-1991 96	91 —
»	»	»		12.00%	1- 1-1992 97	89.975
»	»	»		12.50%	1- 6-1990 97	92.800
»	»	»		12.50%	16- 6-1990 97	92.375
»	»	»		12.50%	1-11-1990 97	91.500
»	»	»		12.50%	1- 1-1991 98	91.250
»	»	»		12.50%	19- 3-1991 98	91.725
»	»	»		12.00%	20- 6-1991 98	88.975
»	»	»		12.50%	18- 9-1991 98	88.600
»	»	»		12.00%	17- 1-1992 99	88.475
»	»	»		12.50%	1- 3-1991 2001	91.700
»	»	»		12.00%	1- 6-1991 2001	91.050
»	»	»		12.00%	1- 9-1991 2001	89.700
»	»	»		12.00%	1- 1-1992 2002	88.725
Certificati credito Tesoro E.C.U.				10.50%	22-11-1984 92	94.500
»	»	»	»	9.60%	22- 2-1985 93	97.450
»	»	»	»	9,75%	15- 4-1985 93	97.375
»	»	»	»	9.00%	22- 7-1985 93	95.950
»	»	»	»	8.75%	25- 7-1988 93	95.350
»	»	»	»	8.75%	28- 9-1988 93	97 —
»	»	»	»	8.65%	26-10-1988 93	95.800
»	»	»	»	8.75%	22-11-1985 93	95.925
»	»	»	»	8.50%	28-11-1988 93	94.950
»	»	»	»	8.75%	28-12-1988 93	96.225
»	»	»	»	8.75%	21- 2-1986 94	96 —
»	»	»	»	7.75%	25- 3-1987 94	94.450
»	»	»	»	9.90%	19- 4-1989 94	102.500
»	»	»	»	6.90%	26- 5-1986 94	92.650
»	»	»	»	9.65%	26- 7-1989 94	103.600
»	»	»	»	9.65%	30- 8-1989 94	100.400
»	»	»	»	10.15%	26-10-1989 94	101.325
»	»	»	»	10.70%	22-11-1989 94	102.500
»	»	»	»	11.15%	24- 1-1990 95	101.550
»	»	»	»	12.00%	27- 3-1990 95	101.375
»	»	»	»	9.90%	24- 5-1989 95	101 --
»	»	»	»	11.50%	29- 5-1990 95	103 --
»	»	»	»	11.90%	26- 9-1990 95	101 --
»	»	»	»	11.00%	16- 7-1991 96	98 -
»	»	»	»	10.60%	22-11-1991 96	103.600

92M08102

Il contabile del portafoglio dello Stato

N. 199

Media dei titoli del 9 ottobre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,175
» » » 21- 4-1987/94	86,700
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	94 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	93,875
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	94 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	95,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,375
» » » 12,50% 19-10-1989/95	97,900
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,075
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,050
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,725
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,400
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,900
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,525
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	96,950
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,075
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,575
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,575
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	95,575
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,500
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	93,975
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,600
» » » » 1-12-1987/92	99,700
» » » » 1- 1-1988/93	99,175
» » » » 1- 2-1988/93	99,075
» » » » 1- 3-1988/93	99,300
» » » » 1- 4-1988/93	99,400
» » » » 1- 5-1988/93	99,375
» » » » 1- 6-1988/93	99,800
» » » » 18- 6-1986/93	97,600
» » » » 1- 7-1988/93	99,350
» » » » 17- 7-1986/93	97,750
» » » » 1- 8-1988/93	99 —
» » » » 19- 8-1986/93	97,525

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	98,925
» » » » 18- 9-1986/93	98 —
» » » » 1-10-1988/93	99,400
» » » » 20-10-1986/93	99,400
» » » » 1-11-1988/93	99,525
» » » » 18-11-1987/93	99,325
» » » » 19-12-1986/93	99,875
» » » » 1- 1-1989/94	98,100
» » » » 1- 2-1989/94	98,100
» » » » 1- 3-1989/94	98,475
» » » » 15- 3-1989/94	98,425
» » » » 1- 4-1989/94	98,750
» » » » 1- 9-1989/94	97,300
» » » » 1-10-1987/94	99,200
» » » » 1-11-1989/94	97,025
» » » » 1- 1-1990/95	95,575
» » » » 1- 2-1985/95	94,700
» » » » 1- 3-1985/95	93,050
» » » » 1- 3-1990/95	95 —
» » » » 1- 4-1985/95	92,450
» » » » 1- 5-1985/95	92,600
» » » » 1- 5-1990/95	95,550
» » » » 1- 6-1985/95	92,900
» » » » 1- 7-1985/95	93 —
» » » » 1- 7-1990/95	95,025
» » » » 1- 8-1985/95	93,500
» » » » 1- 9-1985/95	93,600
» » » » 1- 9-1990/95	94,700
» » » » 1-10-1985/95	93,900
» » » » 1-10-1990/95	95,500
» » » » 1-11-1985/95	94,575
» » » » 1-11-1990/95	95,400
» » » » 1-12-1985/95	94,850
» » » » 1-12-1990/95	95,600
» » » » 1- 1-1986/96	93,700
» » » » 1- 1-1986/96 II	98 —
» » » » 1- 1-1991/96	94,850
» » » » 1- 2-1986/96	92,675
» » » » 1- 2-1991/96	94,100
» » » » 1- 3-1986/96	93,100
» » » » 1- 4-1986/96	91,100
» » » » 1- 5-1986/96	91,400
» » » » 1- 6-1986/96	91,750
» » » » 1- 7-1986/96	92,400

Titolo				Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96. . . .	91,525
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	92,400
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	93,100
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	94,450
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	94,850
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	93,050
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	91,200
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	90,900
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	90,250
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	90,450
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	90,350
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	91,150
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	91,250
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	93,400
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	96,150
»	»	»	»	1- 3-1991/98. . . .	91,100
»	»	»	»	1- 4-1991/98. . . .	92,600
»	»	»	»	1- 5-1991/98. . . .	92,500
»	»	»	»	1- 6-1991/98. . . .	92,400
»	»	»	»	1- 7-1991/98. . . .	91,500
»	»	»	»	1- 8-1991/98. . . .	91,550
»	»	»	»	1- 9-1991/98. . . .	91,500
»	»	»	»	1-10-1991/98. . . .	92,200
»	»	»	»	1-11-1991/98. . . .	92,200
»	»	»	»	1-12-1991/98. . . .	92,300
»	»	»	»	1- 1-1992/99. . . .	91,350
»	»	»	»	1- 2-1992/99. . . .	91 —
»	»	»	»	1- 3-1992/99. . . .	91,200
»	»	»	»	1- 4-1992/99. . . .	91,550

Titolo			Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 2-1993.	98,700
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	97,600
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	97,050
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	96,700
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	97 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	96,500
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	96,750
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	96,650
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	96,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	95,850
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	95,650
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	95,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	96,550
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	95,225
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	95 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	94,675
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	94,650
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	94,700
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	92,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	92,150
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	90,050
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	89,975
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	89,600
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	89,050
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	91,500
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	90,550
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	90,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	89,500
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	90 —
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	86,900
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	87,100
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	89,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	86,700
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	89 —
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	88 —
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002.	87,550

Titolo				Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1984/92	10,50% .	95,800
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	97,200
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	97,125
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	95,575
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	95 —
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	96,700
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	95,550
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	95,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	94,575
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	95.575
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	95.500
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	94.200
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	102.200
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	91.825
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	101.250
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	100,850
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	101,325
»	»	»	».	22-11-1989/94	10,70% .	100,750
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	101.550
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	101,100
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	100,250
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50% .	100,750
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90% .	100,250
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00% .	97,500
»	»	»	»	22-11-1991/96	16,60% .	99,750

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M09102

Cambi giornalieri del 16 ottobre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 16 ottobre 1992

Dollaro USA	1280,11
ECU	1714,71
Marco tedesco	879,50
Franco francese	258,95
Lira sterlina	2138,42
Fiorino olandese	781,13
Franco belga	42,71
Peseta spagnola	12,285
Corona danese	227,70
Lira irlandese	2307,78
Dracma greca	6,760
Escudo portoghese	9,805
Dollaro canadese	1026,22
Yen giapponese	10,693
Franco svizzero	982,06
Scellino austriaco	125,02
Corona norvegese	215,33
Corona svedese	232,92
Marco finlandese	275,59
Dollaro australiano	922,96

92A4768

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante: «Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione».

Il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, recante: «Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 19 agosto 1992.

92A4746

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 23 settembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Salone nazionale del Vino Novello» che avrà luogo a Vicenza dal 5 novembre 1992 al 6 novembre 1992.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «9° Auto d'epoca e ricambistica originale» che avrà luogo a Padova dal 7 novembre 1992 all'8 novembre 1992.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «94ª Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli e salone delle attrezzature e attività ippiche» che avrà luogo a Verona dal 12 novembre 1992 al 15 novembre 1992.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Mostra DOC - Forma DOC (Mostra di vini e alimentazione di qualità. Salone delle tipicità vicentine e trivenete. Salone nazionale dei prodotti lattiero-caseari. Salone dei macchinari e attrezzature per l'alimentazione e la lavorazione del latte) 1992» che avrà luogo a Vicenza dal 18 novembre 1992 al 22 novembre 1992.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «29° Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche e Arredocontract '92 - Arredamenti per alberghi, comunità, enti locali pubblici» che avrà luogo a Genova dal 19 novembre 1992 al 23 novembre 1992.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «6° Incontro ufficio - Applicazioni dell'informatica nella gestione delle aziende, macchine, attrezzature e arredamento d'ufficio» che avrà luogo a Padova dal 27 novembre 1992 al 29 novembre 1992.

92A4722

Variazione della denominazione della società «Euroagency S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», in Firenze

Con decreto interministeriale 1° ottobre 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale 6 maggio 1986 con il quale la «Euroagency S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», con sede legale in Firenze, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, è modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «SIRC - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.».

92A4723

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al direttore didattico del 1° circolo di Fermo ad accettare una donazione

Con decreto n. 750 I del 6 agosto 1992 del prefetto della provincia di Ascoli Piceno il direttore didattico del 1° circolo di Fermo è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videoregistratore Nordmende V1300 del valore di L. 700.000 disposta dalla Confraternita del SS. Sacramento di Capodarco.

92A4725

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a.s.
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
  Palazzo Uffici Finanziari
  Località Pietrare

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PIROLA
  Via Albuzzi, 8
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  DI.E.M. Libreria giuridica
  c/o Palazzo di Giustizia
  Viale Elena, 1
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. S.r.l.
  Via Roma, 80

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **CORATO (Bari)**
  Libreria GIUSEPPE GALISE
  Piazza G. Matteotti, 9
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSI
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E. GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **FIRENZE**
  Libreria MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22 R
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C. S.n.c.
  Corso Amedeo, 23/27
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
  Via Gramsci, 41
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 4 6 0 9 2 *

L. 1.200